

Pubblicato il 17/08/2019

N. 05485/2019 REG.PROV.CAU.
N. 05159/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5159 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Noemi Agricola, Daniele Alaimo, Mario Argiento, Armando Barbato, Raffaella Bardo, Valentina Barraco, Claudio Barresi, Luigi Antonio Belmonte, Sante Benedetti, Alessio Bianchi, Emanuele Biancone, Andrea Bilotta, Aldo Borgia, Katia Bozza, Luca Buda, Andrea Burletti, Marco Cabiddu, Domenico Calabrese, Davide Canzonieri, Dario Capuano, Alessandro Carboni, Marco Casalese, Serena Cava, Federica Cianchi, Francesco Cirillo, Marco Comella, Francesco Correale, Gionmbattista Cosimo, Pietro Luigi Cristofano, Mirco Cucuzza, Rosario D'Agostino, Veronica D'Angeli, Davide De Giovanni, Dorian Antonella De Luca, Davide De Nunzio, Silvia Di Lorenzo, Ivano Di Vezza, Gianluca Dominici, Antonio Durante, Nicola Ena, Francesco Esposito, Valentina Esposito, Ilaria Esposito Micenin, Domenico Fiorella, Nicola Gallo, Teseo Giuseppe Garibaldi, Marco Giacometti, Vincenzo Giorgio, Maurizio Gisolfi, Veronica Gnagnarella, Giovanni Granata,

Francesco Grandieri, Giuseppe Graziani, Ivan Graziano, Alessandro Greco, Silvia Guglielmelli, Stefano Iacobelli, Claudio Ianniello, Gianmarco Imbimbo, Nicola Imparato, Maria Iossa, Luca Leone, Stefano Liggia, Francesca Lo Bello, Ivan Lo Giudice, Thomas Longo, Mario Luciano, Andrea Macrì, Elisabetta Maggi, Luca Maglione, Roberta Magliozzo, Raffaele Fabio Maiale, Enrico Manzione, Monia Manzo, Ciro Marra, Sebastian Mastroni, Gaetano Mavilla, Rossella Mezzapelle, Manuel Millocca, Palma Mola, Giuseppe Montanarella, Giuseppe Monterosso, Gennaro Morgera, Marco Moschetta, Alessandra Nanni, Carmen Napolano, Pietro Napolano, Norman Ciro Natalino, Roberto Nebiante, Emanuela Nuovo, Arturo Pacia, Nicholas Padalino, Michele Pannella, Pietro Paparo, Rosario Parisi, Rossana Petretto, Antonella Porto, Viviana Possemato, Danilo Procopio, Marco Renzini, Simone Restivo, Benedetto Ricco, Alessandro Rizzuti, Domenico Giovanni Rosati, Dimitri Salati, Carmine Sannino, Lidio Santoro, Eugenio Santoru, Roberto Scaffazzillo, Emmanuela Serrone, Tommaso Silvestre, Enzo Sodano, Mariarosa Spataro, Lorenzo Spitella, Angelo Stracuzza, Samanta Tangredi, Irma Tatani, Domenico Tedesco, Giuseppe Tremante, Filippo Trippiedi, Ciro Salvatore Tuccillo, Gaetano Vairo, Monica Viscusi, Giuseppe Emilio Zola, Concetta Zotti, Adriana Zuccarini, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Afragola, via i Trv Arena;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con il quale è stato avviato il

procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame, già programmate per il prossimo 8 maggio 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito www.poliziadistato.it e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\8\2019:

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2) nella parte in cui non contemplano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- ove di interesse, del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato in G.U.R.I. del 07.06.2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di

voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al decreto;

- ove di interesse, del provvedimento con il quale, all'esito della verifica dei prescritti requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, è stata disposta la convocazione per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale nei confronti degli aspiranti, di cui all'allegato 2 del citato decreto, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, pubblicato in data 16.07.2019 sul sito web della P.d.S.;

- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire agli odierni ricorrenti di essere inseriti, con riserva, nell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione pubblicato in data 13.08.2019 sul sito web dell'Amministrazione resistente e di essere ammessi, in sovrannumero, all'imminente corso di formazione il cui inizio è previsto per <<la seconda metà del mese di agosto>>, come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 emessa dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Servizio Corsi

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto degli odierni ricorrenti di prendere parte al corso di formazione in parola in conseguenza del superamento delle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 in seguito all'ammissione con riserva disposta con Ordinanza n. 3544 del 5 giugno 2019 adottata da Codesta Sezione

E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione dei ricorrenti al predetto corso di formazione previo inserimento nel predetto elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante <<Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione>>, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con i motivi aggiunti depositati il 17/8/2019;

Ritenuto che, ferma ed impregiudicata ogni definitiva valutazione sull'istanza cautelare e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio, rimessa alla ordinaria delibazione collegiale, occorre disporre – alla luce dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 3544/2019 del 5 giugno 2019 - l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di formazione oggetto degli impugnati provvedimenti, il cui inizio è previsto per <<la seconda metà del mese di agosto>>, come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019, agli atti;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 settembre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 agosto 2019.

Il Presidente
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO